

**REGOLAMENTO (CE) N. 488/95 DELLA COMMISSIONE**  
del 1º marzo 1995

che modifica i regolamenti (CE) n. 953/94, (CE) n. 2162/94 e (CE) n. 2477/94  
relativi all'apertura di gare permanenti per l'esportazione di orzo detenuto dagli  
organismi di intervento della Francia, della Germania e del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 5 e 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94<sup>(3)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 953/94 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/95<sup>(5)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento tedesco;

considerando che il regolamento (CE) n. 2162/94 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3153/94<sup>(7)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento del Regno Unito;

considerando che il regolamento (CE) n. 2477/94 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2981/94<sup>(9)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento francese;

considerando che occorre fissare modalità specifiche per garantire la regolarità delle operazioni e i relativi controlli;

considerando che a tal fine gli Stati membri devono prevedere tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti, onde garantire il corretto svolgimento dell'operazione prevista, nonché l'informazione della Commissione;

considerando che è pertanto opportuno completare il dispositivo di controllo prevedendo la possibilità di prelevare campioni in contraddittorio;

considerando che le misure previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 953/94 e all'articolo 6 dei regolamenti (CE) n. 2162/94 e (CE) n. 2477/94 erano necessarie per garantire le consegne di orzo all'Arabia Saudita entro un termine brevissimo e anteriormente al 31 dicembre 1994; che tali consegne sono ora state effettuate; che tuttavia altre consegne per altre destinazioni sono tuttora in corso; che è pertanto necessario armonizzare i metodi delle analisi in contraddittorio relativi alle varie gare;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 953/94 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 5*

1. L'organismo d'intervento, l'ammassatore, nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio con la frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

I risultati delle analisi sono comunicati alla Commissione entro tre giorni.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(3)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 108 del 29. 4. 1994, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU n. L 16 del 24. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 230 del 3. 9. 1994, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 36.

<sup>(8)</sup> GU n. L 264 del 14. 10. 1994, pag. 11.

<sup>(9)</sup> GU n. L 315 dell'8. 12. 1994, pag. 4.